OSSERVAZIONI DELLA REPUBBLICA ITALIANA CONCERNENTI IL PROGETTO DI REVISIONE DEL REGOLAMENTO 69/2001/CE RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 87 E 88 DEL TRATTATO CE AGLI AIUTI D'IMPORTANZA MINORE ("DE MINIMIS").

SI FA RIFERIMENTO ALL'ULTIMA BOZZA DI REVISIONE DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI *DE MINIMIS*, DEL 20 SETTEMBRE 2006.

CONSIDERAZIONI GENERALI

A) CAMPO DI APPLICAZIONE

Si apprezza il reinserimento del settore dei trasporti nel campo d'applicazione del regolamento *de minimis*.

Tuttavia, non si condivide l'esclusione *tout court* dal campo di applicazione dello stesso degli aiuti concessi ad imprese per attività nel settore del trasporto su strada prevista all'art. 1, paragrafo 1, lettera a).

Nel corso dei comitati consultivi di aprile 2005 e maggio 2006, la stessa Commissione europea, illustrando le modifiche da apportare al regolamento 69/2001, aveva manifestato una chiara apertura a prevedere l'applicabilità di aiuti *de minimis* anche al settore dell'autotrasporto, con la sola eccezione delle agevolazioni per l'acquisto di veicoli.

Inoltre, la disponibilità della Commissione (considerando 3) a valutare con favore le agevolazioni legate alla sostituzione del parco veicoli con mezzi che garantiscano un minor impatto ambientale, non attenua la preoccupazione per il settore dell'autotrasporto italiano di merci, caratterizzato da una stragrande maggioranza di imprese di piccola o piccolissima dimensione. Infatti, l'inapplicabilità del *de minimis* al trasporto su strada non consente di superare l'eccessiva frammentazione del settore.

B) NATURA DI NON AIUTO DEL DE MINIMIS

Si ritiene che il de minimis debba essere considerato un non aiuto.

Infatti, la stessa Commissione considera inapplicabile l'art. 87 TCE ai benefici inferiori a 200.000 euro in tre anni (articolo 2), in tal modo riconoscendo che un tale contributo non è idoneo ad incidere sugli scambi intracomunitari o a falsare la concorrenza.

In maniera del tutto contraddittoria, poi, la Commissione assimila il *de minimis* ad un aiuto di Stato.

Detta contraddizione va chiarita rendendo esplicita la natura di non aiuto del de minimis.

Eventuali temperamenti di tale principio sarebbero ammissibili solo laddove il de minimis fosse utilizzato per eludere i massimali previsti dalla disciplina di volta in volta applicabile.

C) Massimale di 200.000 euro

La soglia appare oggettivamente bassa anche in considerazione delle nuove regole sulla cumulabilità del "de minimis".

Pertanto, si chiede un aumento della soglia (300.000 euro) e, in ogni caso, che sia previsto un meccanismo di aggiornamento periodico della soglia medesima, al fine di adeguarla all'evoluzione dei mercati.

OSSERVAZIONI PUNTUALI

CONSIDERANDO 5 (E ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1, LETT. E) ED F)).

La nuova formulazione esclude la possibilità di fornire aiuti *de minimis* ad attività connesse all'export, sia quando si tratta di export verso Paesi terzi, sia se si tratta di export verso Stati membri.

Con riferimento all'ipotesi in cui uno Stato membro finanzi attività svolte sui mercati di Paesi terzi, il Tribunale di 1° grado di Bruxelles (sentenza WAM, del 6 settembre 2006) ha sostenuto che la Commissione, pur potendo tener conto del grado di interdipendenza tra mercati esteri e mercato interno, per attribuire natura di aiuto di Stato ad un intervento pubblico, deve svolgere sempre un'analisi approfondita degli effetti concreti di tale intervento, in modo da verificare effettivamente se ricorra il requisito della minaccia alla concorrenza intra comunitaria.

Inoltre, il limitato importo degli aiuti *de minimis* rende ancor più difficile la verifica della loro incidenza sugli scambi intracomunitari.

Pertanto, si chiede di ritornare alla precedente versione dell'art.1, paragrafo 1 lett. e) ed f) e, coerentemente, alla precedente versione dell'attuale Considerando 5 (già Considerando 4),

CONSIDERANDO 7

Si rinvia a quanto sarà detto a proposito dell'articolo 2, paragrafo 4.

In linea generale, si ritiene ingiustificata la reintroduzione della nozione di aiuto trasparente.

CONSIDERANDO 11

Nell'ambito dei conferimenti di capitale, occorre chiarire il significato delle espressioni "conferimento di capitale", "sovvenzioni dirette in denaro", "capitale di rischio", presenti nell'art.2 ed altresì quale sia la concreta applicazione della norma.

Inoltre, si rileva un'incongruità rispetto alla prevista soglia *de minimis* laddove si enuncia il principio secondo il quale l'aiuto è trasparente se l'importo totale dell'apporto pubblico sia inferiore alla soglia *de minimis*, mentre in altri punti l'aiuto è trasparente se "non superiore alla soglia *de minimis*": l'aiuto deve essere ritenuto trasparente fino alla soglia *de minimis*.

CONSIDERANDO 13

Esso va modificato in quanto, così come è scritto, significherebbe che, al di fuori delle tipologie d'aiuto ivi considerate (sovvenzione, prestito, garanzia, conferimento di capitale, misura a favore del capitale di rischio) lo Stato deve notificare alla Commissione la misura di aiuto in regime *de minimis*;

CONSIDERANDO 15

Vedi articolo 5

ARTICOLO 1

Paragrafo 1, lett. a) e b):

Si chiede che la formulazione dei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento in parola sia resa omogenea a quella utilizzata dagli strumenti comunitari che contengono riferimento alla regola 'de minimis', con particolare riferimento al settore primario (Orientamenti sugli aiuti di Stato a finalità regionale, bozza di regolamento relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a finalità regionale a favore degli investimenti attualmente in consultazione).

Inoltre, per quanto concerne l'esclusione della possibilità di fornire aiuti *de minimis* nel settore del trasporto su strada, si chiede:

- a. di rendere applicabile il de minimis al settore del trasporto su strada;
- b. di chiarire la portata del considerando 3, relativamente all' "approccio favorevole della commissione europea nei confronti degli aiuti di Stato per veicoli più puliti ed ecologici" indicando se ciò implica la possibilità di concedere aiuti in regime *de minimis* per l'acquisto di veicoli più puliti ed ecologici.

Paragrafo 1, lettere c) e d)

L'ultimo draft della Commissione europea prevede uno specifico distinguo rispetto alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, contenuto sia nel considerando (4) che alla lettera d) dell'articolo 1 paragrafo 1. Detta norma, così come attualmente formulata, non consente l'individuazione esatta delle attività escluse dal campo di applicazione.

Ciò premesso si chiede:

- 1) una più analitica elencazione delle attività escluse;
- 2) la possibilità di prevedere un punto di informazione centrale presso la Commissione europea, preferibilmente telematico, consultabile ai fini della corretta classificazione delle attività ai fini della loro inclusione o meno nel campo di applicazione del regolamento in esame.

Paragrafo 1 lettera e),

Si ribadisce quanto detto a commento del Considerando 5, e si chiede che le attività connesse all'export verso Paesi terzi e verso Stati membri, adesso escluse dal campo di applicazione del regolamento, siano invece incluse, almeno con riferimento all'export verso Stati membri.

ARTICOLO 2

Paragrafo 1

Si chiede che la natura di non aiuto del *de minimis* emerga in maniera chiara ed inequivocabile dalla definizione, eventualmente riprendendo quella del vigente regolamento 69/2001.

Paragrafo 2

Si ritiene che la soglia di 200.000 Euro, proposta dalla Commissione europea, sia troppo bassa e vada elevata a 300.000 euro.

Le ragioni che motivano tale richiesta sono le seguenti:

- a) l'attuale soglia non è proporzionata all'aumento delle limitazioni e dei nuovi requisiti di trasparenza introdotti;
- b) un importo maggiore potrebbe essere concesso alla singola impresa senza incidere sulla concorrenza tra Stati membri.
 - Ciò, inoltre, soddisfacendo le esigenze di semplificazione e snellezza delle procedure senza danno per la tutela della concorrenza, favorirebbe soprattutto il sistema delle PMI, che potrebbero, in tal modo, facilmente accedere alle agevolazioni *de minimis*, anche in forme integrate con altri strumenti di aiuto;

- c) l'attuale massimale di 100.000 Euro vige da ben 10 anni senza avere nel frattempo ottenuto alcun adeguamento in termini di indicizzazione finanziaria;
- d) il nuovo massimale dovrà restare in vigore fino al 2013 e diventerà, quindi, nuovamente troppo basso.

Paragrafo 2, secondo capoverso

La norma non è chiara.

Qualora essa significhi che il contributo *de minimis* superiore alla soglia massima, deve essere considerato inammissibile per l'intero, senza possibilità di riduzione, allora si chiede di sopprimere la norma.

Ove, invece, la norma debba interpretarsi come ammissibilità del contributo *de minimis* limitatamente a quanto è compreso al di sotto della soglia massima, detta interpretazione va chiarita nel testo.

Paragrafo 3, primo capoverso

Si chiede che il massimale di aiuto erogabile come "de minimis" sia espresso al netto di qualsiasi imposta o altro onere. È del tutto evidente, infatti, che l'adozione del metodo ESL discrimina quegli Stati in cui l'imposizione fiscale è più elevata.

Il principio delineato dalla Corte per il calcolo dell'equivalente sovvenzione degli aiuti di Stato non sarebbe un ostacolo: detto principio è stato dettato per gli aiuti di Stato, mentre il *de minimis* è un non aiuto e, pertanto, non deve necessariamente rispettare tutti i principi dettati per gli aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87 del TCE.

Paragrafo 3, secondo capoverso

Si chiede di prevedere che soltanto gli aiuti erogabili in più di due quote siano attualizzati al loro valore al momento della concessione, al fine di semplificare quelle procedure che riguardino i soli casi di erogazione di un anticipo sul contributo concesso, che viene poi liquidato a saldo dopo la verifica della rendicontazione.

Si chiede inoltre di specificare se il periodo di riferimento per l'attualizzazione vada considerato sempre riferito ad "anno" o possa essere considerato anche su "frazione di anno".

Paragrafo 4

Non si condivide la reintroduzione, rispetto alla precedente bozza, della categoria di "aiuti trasparenti" e la conseguente inapplicabilità del regolamento a quelli non trasparenti.

Inoltre, relativamente alla definizione come formulata all'articolo 2, paragrafo 4, si ribadisce la necessità di chiarire, mediante nota esplicativa, il significato di "regimi trasparenti" in relazione al concetto di valutazione del rischio".

Infatti, considerato che i presupposti di un aiuto trasparente, così come richiesti dalla Commissione, si verificherebbero raramente, quasi tutti gli aiuti superebbero la soglia dei 200.000 euro, e pertanto, vi sarebbe il rischio di una pressoché totale inapplicabilità del regolamento ad alcune tipologie di agevolazioni, cioè a quelle che la Commissione considera non trasparenti.

In altri termini, vi è il rischio di una discriminazione fra diverse forme di aiuto, in contrasto con i principio generale secondo cui le modalità di agevolazione sono nella piena potestà degli Stati membri.

Più specificamente, in relazione agli aiuti sotto forma di garanzia, si osserva:

- a. sulla base dell'esperienza maturata dagli operatori pubblici, la soglia di 1.700.000 euro sembra bassa e andrebbe elevata a 2.000.000;
- b. il doppio requisito richiesto (massimale in valore assoluto + massimale in valore percentuale) sembra troppo stringente: occorre che si opti per l'uno o per l'altro;

c. è necessario estendere detta regola de minimis anche alle fattispecie degli aiuti di Stato al capitale di rischio.

Paragrafo 5

Si ribadisce quanto già scritto nel precedente documento di risposta al secondo progetto di modifica del regolamento de minimis, e si chiede alla Commissione di chiarire definitivamente, ad esempio in un apposito strumento normativo, quali siano le regole in materia di cumulo, prevedendo una chiara definizione del campo di applicazione e la soppressione del divieto di cumulo sullo stesso progetto.

Infatti, sino ad ora, la regola del cumulo era unica ed era correttamente riferita alle stesse spese ammissibili, mentre adesso, nelle varie discipline sugli aiuti di Stato, in fase di revisione o già adottate, sono contenute disposizioni in tema di cumulo diverse fra loro e, talvolta, contraddittorie, che saranno causa di forti difficoltà applicative.

Si chiede pertanto che, sulla questione del cumulo, la CE faccia, definitivamente chiarezza.

In particolare, deve essere eliminato il riferimento al divieto di cumulo sullo stesso progetto, ripristinando la regola precedente, che in linea con la natura di "non aiuto" del sostegno de minimis, consentiva esplicitamente il cumulo (vedi considerando 5 del reg. 69/2001, secondo cui "La regola de minimis lascia impregiudicata la possibilità che le imprese ricevano anche per lo stesso progetto, aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione o rientranti in un regolamento di esenzione per categoria").

In subordine (qualora il divieto di cumulo non fosse eliminato), si chiede che il divieto di cumulo venga limitato alle stesse spese ammissibili, in conformità con il punto 75 dei nuovi Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013.

ARTICOLO 3

Paragrafo 2

Si chiede di chiarire se l'istituzione di un registro esoneri dall'applicazione del paragrafo 1, primo comma, come è scritto nel paragrafo 2, o se, invece il riferimento vada fatto al paragrafo 1, secondo comma.

ARTICOLO 5 (E CONSIDERANDO 15)

Paragrafo 2

La norma va soppressa o modificata.

Essa, infatti, dispone che gli aiuti *de minimis* individuali concessi nel periodo di validità e nel rispetto delle condizioni sancite dal regolamento n. 69/2001, siano esentati dall'obbligo di notifica.

Una simile affermazione è del tutto superflua, in quanto detta una regola di carattere generale secondo cui gli aiuti concessi in conformità del regolamento 69/2001 sono esentati dall'obbligo di notifica.

Invece, qualora la Commissione, con detta norma, intenda dire qualcosa di diverso, la norma stessa va riformulata.

Inoltre, con riferimento alla coesistenza (dal 1° gennaio al 30 giugno 2007) del vecchio e del nuovo "de minimis", si chiede che siano chiarite le modalità concrete e, soprattutto, le regole per la determinazione del cumulo nel periodo di contemporanea vigenza di detti regolamenti.